

TRIBUNALE DI NOLA

SEZIONE LAVORO

RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la dott.ssa Nappi Iolanda, nata a Nola (NA) il 31.08.1972 e residente in Palermo (PA) alla Via Michelangelo n. 2165, (C.F.: NPPLND72M71F924X), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F.: GMBTRS82S67B963H), Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) presso lo studio delle quali elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it, avvenricatroisi@processonline.legalmail.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso, nel giudizio proposto innanzi al Tribunale di Nola avente R.G. n. 6421/2020, dal Dirigente dell'U.S.R. per la Campania e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
- Ufficio Scolastico Regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso, nel giudizio proposto innanzi al Tribunale di Nola avente R.G. n. 6421/2020, dal Dirigente dell'U.S.R. per la Campania e con la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

per l'annullamento e/o la riforma

dell'ordinanza del Tribunale di Nola, G.U.L. dott.ssa Daniela Ammendola, depositata in data 15.02.2021, e comunicata tramite p.e.c. in data 16.02.2021 ai procuratori costituiti in I grado, resa all'esito del giudizio cautelare recante R.G. 6421/2020.

NONCHE'

nei confronti di tutti i dirigenti scolastici, partecipanti alla procedura di



mobilità interregionale a.s. 2020/2021 e trasferiti, all'esito della medesima procedura, in una delle sedi scolastiche site nella Regione Campania.

FATTO

1. Con bando di concorso D.D.G. n. 202 del 13.07.2011, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indiceva una procedura concorsuale *“per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi”*.

L'art. 3 della richiamata *lex specialis*, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla menzionata procedura concorsuale, prevedeva che *“Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola”*.

2. La dott.ssa Nappi, laureata in Scienze della Formazione e docente di Scuola primaria, in possesso dei prescritti requisiti, presentava domanda di partecipazione al richiamato concorso.

3. All'esito di tutte le previste prove concorsuali, con Decreto n. DDG. prot. n. AOODRCA 9248 del 18.12.2014, a firma del Capo del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, veniva approvata la graduatoria del concorso in parola, all'interno della quale, la reclamante, con punteggio pari a 68,50, risultava collocata alla 529° posizione.

4. Successivamente, al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso in parola, con Decreto Dipartimentale n. 903 del 24.08.2016, a firma del Direttore Generale per il Personale Scolastico, il MIUR rilevando che *“Viste le istanze di partecipazione validate e trasmesse dagli Uffici Scolastici Regionali dell'Abruzzo e della Campania rispettivamente con note prot. n. AOODRAB 4956 del 23 agosto 2016 e prot. n. AOODRCA 11729 del 23 agosto 2016; VISTE le preferenze espresse da ciascun candidato relativamente alle regioni di destinazione; VISTI i posti conferibili in ciascuna regione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015, pari in totale a 189; RITENUTO necessario*



procedere all'assegnazione della regione sulla base della posizione occupata da ciascuno nell'elenco allegato al D.D.G. prot. n. 902 del 24 agosto 2016 e delle preferenze espresse nella domanda di partecipazione” disponeva che “Per l'anno scolastico 2016/2017, sono assegnate, ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al D.D.G. prot. n. 902 del 24 agosto 2016, le sedi regionali di destinazione come previsto dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale prot. n. 635 del 27 agosto 2015”.

5. Pertanto, la reclamante, inserita nel citato elenco allegato al Decreto Dipartimentale n. 903 del 24.08.2016, veniva assegnata in Sicilia.

Nello specifico, la stessa veniva assegnata, in qualità di Dirigente scolastico, all'Istituto Comprensivo “Biagio Siciliano” di Capaci (PA), a far data da 01.09.2016, dove ha prestato servizio sino all'anno scolastico 2017/2018.

6. Infatti, a decorrere dal 01.09.2017, la dott.ssa Nappi veniva trasferita presso l'Istituto “*Alcide De Gasperi*” di Capaci (PA).

7. Nel corso degli anni scolastici, tuttavia, la dott.ssa Nappi, affetta da gravi patologie, subiva un aggravamento delle stesse (come emerge dalla documentazione medica versata in atti) al punto tale da rendere sempre più difficoltosa la permanenza della medesima presso il richiamato Istituto scolastico.

8. Ciò nonostante, la reclamante ostinatamente perseverava nel portare avanti il meticoloso incarico dirigenziale manifestando con tutte le proprie forze la grande professionalità e caparbietà nella direzione della citata Scuola.

9. Sennonché, le riportate condizioni cliniche della dott.ssa Nappi si aggravavano tanto da dover indurre la medesima, in data 09.03.2020, ad inoltrare un'istanza all'I.N.P.S. per l'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

10. Nella predetta domanda, la reclamante rilevava di essere affetta da Rotoscoliosi Sx convessa lombare, discopatie multiple L2, L3, L4 L5 S1, rigidità funzionale rachide in toto, gonartrosi bilaterale, valvulopatia mitrotricuspidalica, ipoacusia percettiva bilaterale, stato ansioso depressivo.

11. Con decreto del 23.04.2020, la Commissione medica sanitaria riconosceva la dott.ssa Nappi “**portatore di handicap (comma 1 art. 3)**” con una percentuale pari al 67%, senza obbligo di revisione della visita (circostanza, questa, che dimostra la cronicità e gravità delle sue patologie)



(doc.6). **Si precisa, sin da ora, che l'invalidità riconosciuta alla Dott.ssa Nappi, essendo superiore ai 2/3, le consente di poter usufruire di tutti i benefici previsti dall'art. 21 della L. n. 104/1992** e ss.mm.ii. il quale espressamente prevede che *“La persona handicappata **con un grado di invalidita' superiore ai due terzi** o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili”*.

12. Con nota prot. n. 14232 del 05.06.2020, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., avente ad oggetto *“Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019”*, venivano disciplinate le operazioni di mobilità regionale ed interregionale per il personale dirigente.

13. La richiamata nota, nel definire i criteri per la citata mobilità regionale ed interregionale, precisava che *“l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”. 2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; 3. L'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Si ritiene infine opportuno garantire, per quanto possibile, il contemperamento tra la funzionalità dell'attività dirigenziale e la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime, qualora il dirigente scolastico ricopra l'incarico su più di una istituzione scolastica. L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine*



previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.”; e, per quel che qui interessa il caso di specie, al punto f) rubricato, per l'appunto, “Mobilità interregionale”, stabiliva che “Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.

14. Con decreto n. 12895 del 17.06.2020, avente ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli incarichi dei Dirigenti scolastici: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020” l'U.S.R. per la Sicilia, precisava che “Nell'ambito delle singole fasi di svolgimento delle operazioni, sarà data precedenza, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

a) Personale beneficiario della L. 104/92 e s.m.i. (artt. 21 e 33). I Dirigenti interessati dovranno presentare la relativa documentazione – secondo le indicazioni contenute nel vigente C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, educativo e ATA – in allegato all'istanza, compilata anch'essa secondo le indicazioni contenute nel suddetto C.C.N.I. e trasmessa con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: drsi@postacert.istruzione.it entro il termine perentorio di scadenza suindicato. Non saranno ammesse successive integrazioni e/o regolarizzazioni.

b) Personale titolare di un mandato amministrativo in corso, ai sensi della normativa vigente.

c) Personale che abbia la residenza nella provincia richiesta, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica dell'11/04/2006, ad esclusione della fase della mobilità interregionale”; ed



al punto 6), rubricato “Mobilità interregionale”, prevedeva che “*Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione, sottoscritto in data 08/07/2019, è stato modificato l'art. 9, comma 4, del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica del 15/07/2010. E', pertanto, possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del Dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, con il solo assenso del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, non essendo più previsto il consenso del Dirigente dell'Ufficio Scolastico della regione richiesta. Resta ferma la possibilità di procedere a mobilità interregionale fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti. Si ricordano, a tal proposito, l'art. 16, comma 2, del D.D.G. 13/07/2011, l'art. 4, comma 5, del D.M. 27/08/2015 n. 635 - attuativo dell'art. 1, comma 92, della L. 107/2015 e l'art.15, comma 5, del D.D.G. 23/11/2017 n. 1259, che stabiliscono un periodo minimo di permanenza in servizio nella regione di prima assegnazione a seguito dell'immissione in ruolo relativa alle suddette procedure. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché alle indicazioni fornite dalla nota ministeriale prot. n. 14232 del 05/06/2020 in materia”.*

15. Pertanto, in data 20.06.2020, la reclamante presentava domanda di mobilità interregionale all'U.S.R. per la Sicilia, chiedendo contestualmente, al Direttore del menzionato Ufficio Scolastico di esprimere il proprio assenso, tenuto conto del titolo di precedenza posseduto ai sensi dell'art. 21 L. n. 104/1992, costituito dalla invalidità ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92, accertato con decreto del 23.04.2020.

16. In buona sostanza, in virtù delle richiamate circostanze eccezionali connotate dalla situazione di invalidità personale della reclamante, la medesima, facendo leva sul richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), chiedeva di esser trasferita presso una sede disponibile nella Regione Campania.

17. A tal uopo, la reclamante allegava alla predetta istanza tutta la



documentazione medica a corredo del decreto di invalidità del 23.04.2020, con cui, giova precisarlo, la medesima era riconosciuta portatrice di handicap ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

18. Con provvedimento del 14.07.2020, l'U.S.R. per la Sicilia, all'esito della fase istruttoria demandata al medesimo Ufficio Scolastico, affermava che **“In riferimento all'istanza della S.V. di cui all'oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte, nulla osta da parte di questa Direzione Generale che la S.V. ottenga affidamento di incarico per mobilità interregionale da questa Regione alla Regione Campania dal 01.09.2020”**.

19. Con decreto n. 17527 del 10.07.2020, l'U.S.R. per la Campania, acquisite tutte le domande di mobilità interregionali con i relativi assensi, pubblicava l'elenco dei Dirigenti Scolastici destinatari del trasferimento in una delle sedi campane.

20. Sorprendentemente, nel citato elenco la reclamante non veniva individuata, pertanto, vista la mancata comunicazione di qualsivoglia provvedimento di rigetto dell'istanza di mobilità presentata dalla stessa, la dott.ssa Nappi, in data 15.07.2020, con lettera inoltrata a mezzo p.e.c. all'U.S.R. per la Campania, evidenziava, *“esaminato il provvedimento AOODRCA-REGISTRO UFFICIALE 0017527 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 10/07/2020 con cui sono state decretate le mobilità regionali ed interregionali dei Dirigenti Scolastici per l'a.s. 2020/21, prende atto della mancata mobilità interregionale presso la Regione Campania nonostante la stessa abbia ottenuto assenso e nulla osta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e sia in possesso di Legge 104 personale (art. 3 comma 1). La stessa si riserva di presentare tutta la documentazione attestante le proprie condizioni”*.

21. Di conseguenza, a seguito di verifiche ed approfondimenti, mediante l'inoltro da parte della reclamante di tutta la propria documentazione medica al Provveditorato campano - seppur non dovuta atteso che l'accertamento del titolo di precedenza era stato già eseguito, in ossequio da quanto imposto dalle norme in materia, dalla Amministrazione siciliana - con decreto n. 18528 del 21.07.2020, a firma del direttore Generale, il predetto Ufficio scolastico campano, in autotutela, rilevando che *“Vista la nota inviata con pec del 15 luglio 2020, con la quale la D.s. Nappi Iolanda contestava il mancato*



accoglimento della propria istanza di mobilità dalla regione Sicilia alla regione Campania e trasmetteva ad integrazione della documentazione inviata all'USR di appartenenza, ulteriore necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'istanza", correttamente disponeva il trasferimento della dott.ssa Nappi presso l'Istituto Comprensivo "San Gennarello" di Ottaviano (NA), quale 3° sede indicata nella domanda di mobilità dalla reclamante nella domanda di mobilità.

22. Pertanto, con decreto n. 20818 del 05.08.2020 del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, veniva espressamente conferito alla reclamante l'incarico di Direzione scolastica presso l'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano (NA) e, per l'effetto, in data 29.08.2020, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, la dott.ssa Nappi prendeva servizio presso il citato Istituto scolastico.

23. Inaspettatamente, in data 16.11.2020, con provvedimento a firma del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Campania, avente ad oggetto "Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla Regione di provenienza", prevedendo che *"Con il proprio prot. A00DRCA 18528 del 21-7-2020, con il quale venivano apportate modifiche ed integrazioni al DDG AOODRCA 17257 del 10 luglio 2020 relativo alla mobilità regionale ed interregionale, veniva accolta l'istanza di mobilità interregionale della S.V., in considerazione dell'integrazione documentale fatta prevenire a seguito di reclamo e del verificarsi della condizione di vacanza di un ulteriore posto in organico a seguito del trasferimento in altra Regione di un d.s. della Campania. Pertanto, con il DDG AOODRCA 20818 del 05.08.2020, veniva conferito alla S.V. medesima l'incarico presso l'istituzione scolastica NAIC8BF005 OTTAVIANO – I.C. SAN GENNARELLO – a decorrere dal 1° settembre 2020. Con provvedimento del 16.11.2020, l'USR per la Campania, rilevando che "la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, con il rilievo n. 56 del 16.10.2020, ha trattenuto, non ammesso al visto, il predetto decreto di conferimento di incarico a decorrere dal 1° settembre 2020, eccependo in merito allo sfioramento del tetto del 30%, affermando che "Dall'esame dei soprarichiamati decreti sembrerebbe che codesta Amministrazione, in relazione al posto resosi vacante*



successivamente alla mobilità in uscita verso la Lombardia del D.S. Speranza, non abbia fatto applicazione della percentuale - massima - soprarichiamata del 30% dei posti vacanti, ma abbia considerato applicabile la percentuale del 100%”. Pur in presenza di ulteriori elementi di valutazione forniti da quest'Ufficio in riscontro al predetto rilievo n° 56, la Corte dei Conti, con l'ordinanza n. 50/2020, con annessa relazione di deferimento, ha confermato la sussistenza di dubbi circa la legittimità dei provvedimenti emessi da quest'Ufficio in favore della S.V. ed ha deferito l'Amministrazione all'Adunanza collegiale; Per tutto quanto sopra esposto, valutata la necessità ed opportunità di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania quest'ufficio ha ritirato il citato DDG prot. n. AOODRCA 20818 del 05.08.2020, con ogni effetto e conseguenza. Con la presente, in relazione a quanto dispongono gli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” comunicava “alla S.V. che quest'Ufficio ha avviato il procedimento al fine dell'emanazione del provvedimento di restituzione della S.V. medesima al ruolo delle dirigenza Scolastica della Regione Sicilia a decorrere dal 01.12.2020”.

24. Giova, sin d'ora, evidenziare che, nelle more del ritrasferimento della dott.ssa Nappi presso una sede scolastica siciliana, la reclamante apprendeva che numerosi dirigenti scolastici, destinatari del trasferimento a seguito di presentazione della domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/21, **non avevano alcun titolo di precedenza**, diversamente, invece, dalla reclamante.

25. Quindi, con ricorso ex art. 700 C.p.c., la dott.ssa Nappi conveniva innanzi a codesto On.le Tribunale (R.G. n. 6421/2020) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di ottenere *“In via principale, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, provvedere alla sospensione e/o revoca del provvedimento del 16.11.2020, avente ad oggetto “Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla*



Regione di provenienza”, e per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell’I.C. “San Gennarello”, ossia, lì dove aveva, per l’appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d’urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti; - accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento del 16.11.2020, avente ad oggetto “Comunicazione di ritiro provvedimento di incarico dirigenziale in Campania e di avvio del procedimento di restituzione alla Regione di provenienza”, il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento definitivo della sede di lavoro in una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano (e nello specifico nell’I.C. “San Gennarello”, ossia, lì dove aveva, per l’appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, all’esito della procedura di mobilità interregionale per l’a.s. 2020/2021, in virtù della riserva e/o condizione di precedenza di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.; - e, per l’effetto, ordinare all’Amministrazione resistente, in virtù della riserva e/o condizione di precedenza di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. posseduta dalla dott.ssa Nappi, il trasferimento, in seguito alla domanda di mobilità interregionale per l’a.s. 2020/2021 presentata, in una delle sedi scolastiche del Comune di Ottaviano (e nello specifico nell’I.C. “San Gennarello”, ossia, lì dove aveva, per l’appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania”.

26. In data 02.12.2020, la reclamante depositava le domande dei controinteressati e, con memoria del 28.12.2020, si costituivano le Amministrazioni reclamate rilevando l’infondatezza del ricorso.

27. All’udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 29.12.2020, il M.I.U.R. e l’U.S.R. per la Campania, sostenendo la - presunta - legittimità del proprio operato, rilevava di aver agito nel rispetto di quanto disposto dalla Ecc.ma Corte dei Conti, riservandosi di produrre gli atti afferenti al procedimento definito innanzi al predetto Organo di controllo.

28. E, nonostante le espresse riserve e contestazioni sollevate da codesta



difesa alle apodittiche censure del M.I.U.R. e dell'U.S.R. per la Campania, il giudice di *prime cure* rinviava la causa all'udienza del 19.01.2021 (con trattazione scritta ex art. 221, comma 4 del, L. n. 77/2020), *“onerando il MIUR di depositare la documentazione (verbale) relativa all'udienza collegiale innanzi alla Corte dei Conti e relativa ad eventuale avvenuta registrazione degli atti”*.

29. Pertanto, in data 14.01.2021, il M.I.U.R. depositava note di trattazione scritta, unitamente alla documentazione afferente al procedimento innanzi alla Corte dei Conti.

Nello specifico, il M.I.U.R. depositava deliberazione n. 127 del 11.11.2020, resa sul procedimento n. 127/2020, con cui veniva dichiarato *“dichiara il non luogo a provvedere in ordine al Decreto MIUR AOODRCA prot. USR n. 20818 del 05/08/20; 2) ammette al visto e alla conseguente registrazione i quindici decreti di seguito specificati: Decreti MIUR AOODRCA prot. USR nn. 20696, 20698, 20701, 20702, 20706, 20709, 20712, 20715, 20806, 20810, 20821, 20824, 20827, 20829, 20972 del 202030; nonché provvedimento n. 7587 del 11.11.2020 con cui veniva comunicato all'USR Campania che “In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27, comma 2, della legge n. 340 del 24/11/2000 si comunica che la Sezione regionale di controllo per la Campania, nella camera di consiglio del 11/11/2020 ha deliberato l'ammissione al visto, ed alla conseguente registrazione, dei decreti”*.

30. Con note per la trattazione scritta, codesta difesa, nel replicare a quanto argomentato da controparte, eccepiva che *“Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la pronuncia resa dalla Corte dei Conti del 10.12.2020, versata in atti dall'Amministrazione resistente, evidenzia un aspetto di fondamentale importanza, ossia che il medesimo Organo di Controllo ha ritenuto di emettere una pronuncia di non luogo a provvedere (e contestualmente i visti per gli altri decreti) solo perché l'USR per la Campania ha manifestato la volontà di revocare il trasferimento della dott.ssa Nappi*.

A tal proposito, come emerge nella individuata pronuncia, la Corte dei Conti prendendo atto della dichiarazione della dott.ssa Annabella Attanasio, Dirigente dell'Ufficio V “di voler ritirare il provvedimento prot. AOO20818 del 05.08.2020” (punto XIV della riferita pronuncia), ha affermato che “nel



prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, osserva che il ritiro del decreto prot. AOODRCA 20818 del 05.08.2020, modifica il quadro fattuale di riferimento, ricomponendo il formale rispetto del limite del 30% sopra indicato, ex art. 9, comma 4, del CCNL 15/07/2010. Ciò, ovviamente, consente di ammettere a visto i provvedimenti che rientrano in tale limite, e di addivenire ad una pronuncia di "non luogo a provvedere" sull'atto ritirato, ma altrettanto ovviamente restano ferme tutte le valutazioni e le considerazioni di diritto manifestate sulla complessiva, esaminata vicenda dall'Ufficio di controllo e dalla Sezione, rispettivamente, in sede istruttoria e in sede dibattimentale, per gli aspetti trattati, anche per eventuali profili di responsabilità erariale".

Ebbene, con la citata pronuncia emerge, in modo pacifico ed incontestabile, che la Corte dei Conti non abbia, assolutamente ritenuto che il provvedimento di trasferimento adottato nei confronti della dott.ssa Nappi fosse illegittimo, ma unicamente, occorre ribadirlo, che era stato sforato il tetto del 30%.

In buona sostanza, con la predetta sentenza della Corte dei Conti, tale Organo ritenendo sforato il tetto dei posti disponibili non ha assolutamente imposto alla Amministrazione resistente la revoca del trasferimento nei confronti della dott.ssa Nappi, bensì che fosse rispettato il limite del contingente disponibile.

Ciò significa che se l'Amministrazione scolastica avesse provveduto a revocare qualsivoglia trasferimento, anche nei confronti di altri dirigenti, il tenore della pronuncia della Corte dei Conti sarebbe stato il medesimo, stante il monito del predetto Organo di controllo volto, nei confronti dell'USR Campania, a rispettare il tetto dei 15 posti disponibili.

Ragion per cui, a fronte dei sollevati dubbi della Corte dei Conti in ordine alle operazioni di mobilità interregionali, la P.A. avrebbe dovuto, in applicazione dei criteri prefissati dalla medesima, revocare il trasferimento del dirigente meno titolato, e non della dott.ssa Nappi, solo perché ultimo trasferita.

Infatti, la circostanza che la dott.ssa Nappi abbia ottenuto il trasferimento in epoca successiva rispetto agli altri dirigenti, non determinava, ex sé, che detto trasferimento fosse qualificabile come meno meritevole rispetto ad altri



soggetti.

Ciò in quanto, se l'USR Campania ha svolto le operazioni di mobilità seguendo dei precisi criteri (come chiarito, tra l'altro, nella memoria di costituzione) - consistenti in "1) soggetti nei cui confronti non sussiste il vincolo di permanenza triennale stabilito dal DM 635/2015 sull'interregionalità o nei cui confronti non sussiste il vincolo di permanenza triennale previsto dal bando di concorso di cui al D.D.G 23 novembre 2017, n. 1259; 2) soggetti vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992; 3) i casi in cui le condizioni connesse ai benefici di cui alla l.104 sono insorte successivamente all'immissione in ruolo; 4) soggetti con maggiore anzianità di ruolo" – tali criteri dovevano esser rispettati anche a fronte degli atti della Corte dei Conti.

In altri termini, nel momento in cui la Corte dei Conti ha sollevato dubbi in ordine alle operazioni, perché era stato sfiorato il tetto dei posti disponibili, in ossequio ai predetti criteri l'USR Campania avrebbe dovuto revocare un trasferimento al dirigente meno titolato.

Soltanto in tale ipotesi l'operato della P.A. sarebbe stato ritenuto immune da vizi e illegittimità; in quanto sarebbe risultato pacifico che, per non sfiorare il tetto dei posti disponibili, ed in applicazione dei criteri sopra delineati, il dirigente meno titolato avesse dovuto ottenere la revoca.

Invece, così facendo, l'USR Campania ha provveduto a revocare il trasferimento della dott.ssa Nappi adottando un ulteriore – mai declinato, previsto, e completamente illegittimo – criterio, quello temporale; revocando il trasferimento a chi per ultimo ha presentato la domanda di mobilità interregionale, ossia la ricorrente!

Quanto detto, consente di evidenziare un ulteriore aspetto, quello per cui, è verosimilmente illegittimo considerare il trasferimento della dott.ssa Nappi come "ultimo" trasferimento – solo perché effettuato successivamente – dal momento che, in applicazione dei criteri resi dall'USR Campania, la ricorrente è una dei primi dirigenti ad avere titolo al trasferimento, giacché in possesso di un titolo di precedenza preminente rispetto agli altri dirigenti. Per cui, il trasferimento della dott.ssa Nappi non può esser assolutamente considerato come "ultimo" trasferimento, solo perché avvenuto in un ordine temporale successivo rispetto agli altri dirigenti, atteso che i criteri adottati



dall'USR Campania, impongono di considerarla come uno dei dirigenti più titolati ad averne diritto.

Inoltre, le considerazioni svolte sono state pienamente avallate dalla Corte dei Conti che ha continuato a manifestare dubbi circa le operazioni di mobilità svolte nei confronti degli altri dirigenti, laddove ha affermato che “altrettanto ovviamente restano ferme tutte le valutazioni e le considerazioni di diritto manifestate sulla complessiva, esaminata vicenda”.

Quanto appena evidenziato fa emergere con ogni certezza la Corte dei Conti, semplicisticamente ragionando, ha affermato di aver preso atto della revoca del trasferimento della dott.ssa Nappi e del rispetto del limite del 30% dei posti per la mobilità interregionale – aspetto, questo che ha determinato l'indagine della Corte dei Conti - ma di continuare a nutrire forti dubbi sullo svolgimento delle operazioni, tenuto conto del fatto che non è dato comprendere il motivo per cui determinati Dirigenti scolastici, pur non avendo alcun titolo di precedenza abbiano ottenuto il trasferimento.

Ed è evidente che, poi, l'emissione del visto da parte dell'Organo di controllo nei confronti degli altri decreti di trasferimento, derivi esclusivamente dal fatto per cui è stato ritirato il trasferimento della dott.ssa Nappi, non in quanto illegittimo, sia chiaro, ma solo perché ha consentito il rispetto del limite dei posti disponibili.

Ciò consente di evidenziare, ancora una volta, che la Corte dei Conti avrebbe, indubbiamente e tenuto conto del tenore della pronuncia, ammesso al visto tutti i decreti anche se veniva revocato il trasferimento di qualsivoglia altro dirigente.

Infatti, nel momento in cui la Sezione Controllo della Corte dei Conti ha verificato la rispondenza dell'attività svolta dall'USR Campania alla legge, relativamente al rispetto della percentuale dei posti disponibili per i trasferimenti interregionale, ha ammesso al visto i provvedimenti dell'Ufficio scolastico.

Quindi è chiaro che i 15 trasferimenti interregionali disposti dall'USR per la Campania, sono stati ritenuti legittimi, non perché, la Corte dei Conti abbia valutato nel merito il rispetto dei criteri a cui l'amministrazione resistente si è autovincolata (anche perché è evidente che tale attività non può rientrare nel potere di verifica della Corte dei Conti, ma, materia di giurisdizione del



G.O.), ma esclusivamente perché è stata rispettata la percentuale dei posti disponibili (a seguito della revoca del posto alla dott.ssa Nappi).

A tal proposito, infatti, va osservato che il potere di controllo della Corte di Conti è limitato alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla legge mediante valutazione comparativa dei costi, modi e tempi di tale attività.

In altri termini, nel momento in cui è stata resa la pronuncia della Sezione Controllo della Corte dei Conti, essendo venuto meno il 16° trasferimento (poiché l'USR Campania ha revocato il trasferimento della dott.ssa Nappi), il medesimo organo di controllo ha ammesso al visto gli altri decreti dell'USR Campania, essendo venuto meno il presupposto delle indagini della Corte dei Conti.

Invece, a fronte delle indagini della Corte dei Conti, l'USR Campania ha illegittimamente revocato il trasferimento della dott.ssa Nappi, sovvertendo, diffusamente, i criteri a cui a stessa si doveva confare.

Di talché, se i criteri utilizzati per la procedura di mobilità erano i seguenti:

1) soggetti nei cui confronti non sussiste il vincolo di permanenza triennale stabilito dal DM 635/2015 sull'interregionalità; 2) soggetti vantanti i benefici di cui alla legge 104/1992; 3) i casi in cui le condizioni connesse ai benefici di cui alla l.104 sono insorte successivamente all'immissione in ruolo; 4) soggetti con maggiore anzianità di ruolo; non è dato comprendere il motivo per cui, l'USR Campania non abbia osservato tali criteri, provvedendo a revocare il trasferimento di altri Dirigenti meno titolati.

Infatti, come esposto nel ricorso introduttivo ed in sede di discussione orale del presente giudizio, non è assolutamente dato comprendere le ragioni, prima dell'avvenuto trasferimento nei confronti della dott.ssa Viggiano, che, giova ripeterlo, non gode di alcun beneficio di cui alla L. 104/92 (né personale né per assistenza al familiare), né, perché mai, a seguito delle indagini della Corte dei Conti, la Amministrazione resistente non abbia revocato tale trasferimento, risultando, incontrovertibilmente – alla stregua dei criteri delineati dal medesimo Ente – il soggetto meno referenziato per godere del trasferimento.

Tale revoca, tra l'altro e per mero scrupolo tuzioristico, non avrebbe esposto l'USR Campania ad alcuna recriminazione circa il mancato rispetto dei



criteri adottati, né alcuna illegittimità dell'operato della P.A., atteso che sarebbe stato proprio l'osservanza dei predetti criteri che avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione a revocare non l'ultimo trasferimento avvenuto cronologicamente, ma l'ultimo trasferimento avvenuto in virtù dei requisiti previsti.

2. Ne consegue che quanto osservato dalla resistente Amministrazione, nelle note per la trattazione scritta depositate in data 14.0.12021, laddove afferma che “Nella vicenda in esame l'amministrazione si è limitata a seguire il dictum della Corte non avendo altro margine di azione e valutando non economico mettere in discussione nuovamente la mobilità 2020/2021, oramai cristallizzata, né tanto meno sollevare dall'incarico ottenuto a seguito di mobilità uno tra i dirigenti scolastici immessi in servizio sin da settembre. Una tale scelta non solo violerebbe il principio di parità di trattamento a discapito dei DDSS che hanno tempestivamente trasmesso domande con documentazione completa ma danneggerebbe la continuità didattico-amministrativa della comunità scolastica retta dalla figura del dirigente scolastico”.

Nulla di più inveritiero.

Infatti, l'Amministrazione, con la revoca del trasferimento della ricorrente, non ha eseguito alcun dictum della Corte dei Conti (che, tra l'altro, ha precisato di continuare a nutrire dubbi determinati dall'operato dell'USR per la Campania), dal momento che l'Organo di Controllo richiedeva unicamente il rispetto della percentuale dei posti disponibili per la mobilità interregionale, né, tantomeno, può ritenersi ammissibile e/o ragionevole la scelta di “non mettere in discussione nuovamente la mobilità 2020/21” visto che non si trattava di mettere in discussione la mobilità interregionale, ma di garantire (mediante la revoca del trasferimento del dirigente meno titolato) un operato legittimo, ossequioso delle norme, che non sovvertisse la legalità prevaricando il diritto della dott.ssa Nappi portatrice di handicap ai sensi della L. n. 104/92.

3. Da ultimo, con riferimento alla presunta insussistenza dei posti, fermo restando che non ha alcuna rilevanza quanto riferito da controparte atteso che il diritto della dott.ssa Nappi precede quello di altri dirigenti trasferiti nelle operazioni di mobilità interregionali (essendo meno titolati come già



riferito), si precisa che, allo stato attuale, sussistono posti vacanti e disponibili atteso che a seguito del decesso di due dirigenti scolastici (dott.ssa Francesca Vergara e Annarita Quagliarella) risultano vacante le sedi dell'Istituto Giovanni XXIII di Sant'Antimo e l'I. C. Bovio-Colletta di Napoli.”

31. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.01.2021, con ordinanza depositata in data 15.02.2020, e comunicata tramite p.e.c. in data 16.02.2021, il Tribunale di Nola rigettava la proposta domanda cautelare, per insussistenza del *fumus boni iuris*.

32. A sostegno del rigetto della richiesta domanda interinale, il giudice di prime cure rilevava, nello specifico, che “*Resta, dunque, da verificare alla luce delle difese svolte dalla Nappi se quest'ultima avesse diritto ad essere inclusa nel primo elenco volto all'individuazione dei n. 15 beneficiari dei posti di DS presso la Regione Campania, per effetto della mobilità interregionale 2020/2021.*

L'esclusione della ricorrente da tale elenco risulta motivata dalla parte resistente in ragione della carenza della documentazione allegata alla domanda di mobilità interregionale presentata dalla Nappi in data 20.06.2020.

Orbene, la nota ministeriale del MIUR prot. 14232 del 5.06.2020 relativa alle“ Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019 “ prevede che per l'a.s. 2020/2021 la domanda per la richiesta di mobilità deve essere presentata entro il 22 giugno 2020 all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale, con le quali dovrà essere formalmente richiesto anche l'assenso alla mobilità interregionale del Direttore generale della regione di appartenenza. ...Entro il 6 luglio 2020 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza provvederanno a inviare tutte le domande, corredate di assenso, agli Uffici Scolastici Regionali di destinazione. Qualora la richiesta



di mobilità interregionale sia presentata per più di una regione, al fine di consentire il necessario coordinamento tra gli uffici coinvolti, si raccomanda di effettuare contestualmente la trasmissione delle domande, corredate di assenso, a tutti gli Uffici Scolastici regionali di destinazione richiesti. Questi ultimi adotteranno i provvedimenti di competenza entro il 15 luglio 2020, dandone immediata comunicazione agli Uffici Scolastici Regionali di provenienza e a questo Ministero - Direzione Generale del Personale scolastico - Ufficio II. Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di completare le operazioni predette entro il termine massimo del 15 luglio 2020.”

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia con nota del 17.06.2020 disciplinava le operazioni di attribuzione degli incarichi, precisando termini e modalità di presentazione delle domande. In particolare si prevedeva che dopo aver presentato on line sul modello allegato la relativa domanda, il DS era tenuto a trasmettere la domanda firmata digitalmente, unitamente a tutta la documentazione richiesta, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo drsi@postacert.istruzione.it utilizzando il seguente oggetto: "D.S.(cognome e nome)- OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ISTANZA".

Tanto precisato, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio la domanda di mobilità interregionale firmata digitalmente in formato pdf presentata all'USR di Sicilia in data 20.06.2020 con la relativa pec di avvenuta consegna (doc. n. 9 in fascicolo telematico parte ricorrente).

Esaminando tale domanda, si evince innanzitutto che la ricorrente, menziona come titolo di precedenza la legge 104/92 senza indicare (sebbene si trattasse di campo obbligatorio per la compilazione) se beneficiario ex art. 21 e/o beneficiario ex art. 33 legge 104/92.

Nella domanda avente ad oggetto richiesta di mobilità interregionale in uscita, peraltro, in maniera non perfettamente corretta indica come “particolari esigenze o motivazioni” della richiesta di trasferimento “avvicinamento alla famiglia per assistenza medica come da decreto legge 104/92” e poi nella casella relativa ai documenti allegati indica contraddittoriamente “verbale sanitario contenente giudizio definitivo accertamento invalidità civile (l.104)”.



Tuttavia, a prescindere da tali notazioni, ciò che rileva è che a tale domanda depositata in giudizio dalla parte ricorrente ed inoltrata all'USR della Sicilia, risulta allegato solo il curriculum vitae e non risulta che ad essa sia stato allegato il verbale sanitario dell'Inps che le riconosce una condizione di handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92.

Pertanto, alla luce di tale documentazione - prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente- appare dunque corretta la mancata inclusione della stessa nella graduatoria dei 15 DS beneficiari della mobilità interregionale per l'anno 2020/201 nella Regione Campania, attesa l'incompletezza della domanda presentata e la conseguente mancata dimostrazione del possesso del titolo di preferenza indicato nella domanda stessa.

Si osserva ancora che il MIUR ha depositato in giudizio la domanda di mobilità interregionale trasmessa unitamente al nulla osta dell'USR Sicilia alla quale risulta allegato solo il curriculum vitae ed il verbale di invalidità civile di cui alla visita del 09.3.2020 (e non quello relativo all'handicap ex lege 104/92).

È stata prodotta dal MIUR un'ulteriore domanda di mobilità interregionale della Nappi corredata dal verbale Asl relativo all'handicap ex art. 3 comma 1 legge 104/92.

Tale domanda deve reputarsi inoltrata dalla ricorrente, successivamente al reclamo presentato in data 15.07.2020, atteso che come si è già innanzi evidenziato la domanda da ella inoltra all'USR Sicilia e prodotta nel presente giudizio non contiene neppure il verbale di invalidità civile e la stessa ricorrente ha dedotto di aver successivamente al provvedimento di rigetto provveduto ad integrazione la documentazione, lamentandosi solo dell'inutilità di tale integrazione in ragione del nulla osta già concesso dall'USR Sicilia.

Ne discende che alla luce di tutte le suesposte considerazioni che la Nappi non poteva essere inserita nell'elenco dei beneficiari, o meglio concorrere con i 15 soggetti poi nominati, nell'attribuzione dell'incarico di DS presso la Regione Campania, non potendo essere valutato il titolo di preferenza (104/92 personale) solo dichiarato ma non comprovato.

Né risulta dagli atti di causa che la ricorrente prima della scadenza del termine del 22.06.2020 per la presentazione della domanda di mobilità



interregionale abbia regolarizzato o integrato la domanda producendo la documentazione attestante il titolo di preferenza.

Va, in ogni caso, sottolineato che non appare corretto l'operato dell'USR Campania che ha consentito la successiva integrazione della domanda della ricorrente, per poi valutarla al fine del conferimento di un sedicesimo incarico, oltre il limite del 30% dei posti annualmente disponibili ai fini della mobilità interregionale.

Alla luce del principio della par condicio di tutti i numerosi partecipanti alla procedura di mobilità interregionale, nonché del principio di autoresponsabilità di ciascun partecipante non ricorreva nell'ipotesi in esame alcuna possibilità di rimessione in termini – del resto neppure dedotta dall'attuale ricorrente nel presente giudizio– trattandosi della produzione di documentazione già in possesso della stessa, volta a comprovare un titolo di preferenza (cfr. sul punto anche nota dell'URS Sicilia del 17.06.2020 in merito alla documentazione di titoli di precedenza per il personale beneficiario della legge 104/92 e smi (art. 21 e 33).

La fase procedimentale dedicata ai reclami ed alle rettifiche è, infatti, finalizzata non già ad acquisire nuova ed ulteriore documentazione - attività riservata, invece, alla fase istruttoria - bensì alla correzione di eventuali errori materiali rilevabili sulla base degli atti già ritualmente trasmessi all'amministrazione. Una integrazione documentale in tale fase, dunque oltre i termini perentori stabiliti per tutti i partecipanti alla procedura, si porrebbe, pertanto, in evidente contrasto con i principi generali che regolano le procedure concorsuali tra cui, principalmente, quello di parità di trattamento”.

Il giudice di prime cure nulla statuiva relativamente agli altri motivi dedotti nel ricorso di primo grado.

32. In buona sostanza, con la gravata pronuncia, il giudice di primo grado, ha ritenuto infondato il giudizio proposto dalla dott.ssa Nappi, esclusivamente perché, a suo dire, l'odierna reclamante, pur avendo ottenuto il trasferimento (poi revocato) aveva presentato la documentazione, attestante il diritto di precedenza, incompleta e la cui integrazione non era ammessa dalla normativa di settore, violando il principio di autoresponsabilità e di par condicio dei concorsi pubblici.



33. Ebbene, l'ordinanza qui impugnata è palesemente erronea per una serie di considerazioni dirimenti che rendono lampante il diritto della odierna reclamante ad ottenere il trasferimento nella Regione Campania, e, pertanto, l'illegittimità della suddetta pronuncia, resa in data 19.10.2020, avverso la quale dichiara si propone reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. In ordine all'erroneità dell'ordinanza del 19.10.2020 – violazione del principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – erronea valutazione della completezza della documentazione presentata dalla reclamante

La prima evidente illegittimità ed erroneità della pronuncia del giudice di *prime cure* emerge dalla non corretta valutazione della completezza della documentazione presentata dalla reclamante con la domanda di mobilità interregionale inoltrata, anche alla luce della integrazione documentale effettuata dalla stessa e recepita dall'U.S.R. per la Campania in ossequio al principio del soccorso istruttorio sancito dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. a cui si devono conformare tutti i procedimenti amministrativi ed, in via generale, alla facoltà della medesima Amministrazione di “correggere” in autotutela eventuali provvedimenti inizialmente illegittimi.

Invero, il giudice di primo grado, limitandosi esclusivamente a valutare la completezza della domanda di mobilità interregionale presentata dalla Dott.ssa Nappi, **sostituendosi, di fatto, all'Amministrazione reclamata** la quale già aveva correttamente provveduto a concedere l'integrazione documentale alla medesima Nappi, ha rigettato la domanda cautelare sull'unico presupposto che vi sarebbe stata carenza “*della documentazione allegata alla domanda di mobilità interregionale presentata dalla Nappi*” e “*dell'incompletezza della domanda presentata e la conseguente mancata dimostrazione del possesso del titolo di preferenza indicato nella domanda stessa*”, in violazione, a dire del giudicante di primo grado, dei principi di autoreponsabilità e *par condicio* dei concorsi pubblici.

Ebbene, in disparte dalla circostanza per cui il giudice di primo grado, si è fossilizzato esclusivamente sulla completezza della domanda di mobilità interregionale presentata dalla Dott.ssa Nappi – peraltro, l'unica domanda



correttamente integrata – “dimenticandosi” di verificare la completezza delle domande di mobilità presentate dagli altri dirigenti scolastici, di cui si dirà in seguito, l’ordinanza in contestazione risulta palesemente illegittima laddove distorce pienamente l’applicazione del principio del soccorso istruttorio, del principio di autoresponsabilità e della *par condicio* nei concorsi pubblici.

Difatti, in primo luogo, preme rilevare che, diversamente da quanto riconosciuto dal giudice di primo grado, nella procedura in oggetto, non vi è alcuna *lex specialis* che disponga l’impossibilità per le Amministrazioni di acquisire documenti al fine di integrare una documentazione ritenuta incompleta o insufficiente, nel rispetto di tutti i principi cardine a cui soggiace l’*agere* amministrativo, fra cui buon andamento ed imparzialità della P.A., selezione del candidato più meritevole, applicazione dei principi di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., rispetto delle condizioni di precedenza di cui alla L. n. 104/1992.

Invero, se così fosse stato, l’Amministrazione reclamata non avrebbe concesso alla Dott.ssa Nappi la possibilità di integrare una documentazione presuntivamente incompleta, concedendole, dapprima, il trasferimento nella Regione Campania e, successivamente, stipulando il contratto di lavoro con la medesima.

E’ evidente, quindi, che l’Amministrazione reclamata, ha preso in considerazione la domanda di mobilità interregionale presentata dalla Dott.ssa Nappi, ricorrendo, quindi, al soccorso istruttorio, in virtù della circostanza per cui la domanda presentata dalla stessa indicava il possesso del titolo di precedenza di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., barrando anche la casella relativa al verbale di accertamento dell’invalidità, omettendo, per mero errore formale, di allegare tale documento, poi, integrato successivamente.

In altri termini, la reclamante, aveva effettivamente indicato il possesso del titolo di precedenza (realmente posseduto dalla stessa e non da numerosi dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Campania come si vedrà in seguito), dimenticando esclusivamente di allegare il relativo verbale, pertanto, è del tutto corretta la procedura dell’Amministrazione reclamata di concedere l’integrazione di una domanda, comunque presentata, ma in parte incompleta.



Invero, allorquando vi è una integrazione documentale da parte di un soggetto privato, è necessario stabilire la portata di tale integrazione la quale potrebbe costituire il deposito di documenti nuovi, mai menzionati, introducendo elementi di valutazione ultronei a vantaggio della posizione del medesimo soggetto (ipotesi in cui non si dovrebbe consentire alcuna integrazione in quanto si stravolgerebbe il principio della *par condicio* fra candidati) o, come nel caso di specie, **potrebbe costituire una mera integrazione di documenti già individuati a completamento di una condizione già evidenziata ed autocertificata dal soggetto** che non altera in alcun modo la legittimità di una procedura “comparativa” dal momento che le condizioni dichiarate nella domanda sono effettivamente già in possesso – e sono state correttamente dichiarate – al momento della presentazione della richiesta del privato.

In buona sostanza, ben può – rectius deve – consentire ai soggetti la possibilità di integrare documentazione già individuata ma ritenuta incompleta sotto un profilo formale.

E’ evidente che, nella fattispecie in esame, tale *discrimen* è stato valutato erroneamente dal giudice di primo grado, il quale, del tutto illogicamente, sostituendosi di fatto all’Amministrazione che aveva già correttamente concesso una mera integrazione documentale alla dott.ssa Nappi, ha rigettato il ricorso sul presupposto della carenza documentale, ritenuta insanabile dal giudicante, del possesso del titolo di precedenza della dott.ssa Nappi.

Peraltro, l’errore in cui incorre il giudicante è di palmare constatazione laddove il medesimo richiama, a sostegno della propria tesi, giurisprudenza amministrativa resa nei casi in cui le domande presentate siano completamente carenti finanche degli elementi necessari per individuare la pretesa fatta valere (citando testualmente tali sentenza, ci si riferisce ad “*omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis*”) e non, come nel caso di specie, nei casi in cui si tratta di un mero errore formale, peraltro, ampiamente superato dalla condotta dell’Amministrazione; quindi, non c’è dubbio che le pronunce richiamate in primo grado sono del tutto inconferenti al caso in esame.

Diversamente, nell’ipotesi di specie, trova applicazione un diverso principio giurisprudenziale il quale afferma che “*richiamato il contenuto testuale dell’art. 6 della l. n. 241/1990, in sede applicativa, anche la più recente*



giurisprudenza amministrativa ha confermato come sussista in casi analoghi a quello di specie un vero e proprio obbligo per la P.A. di invitare alla regolarizzazione di documentazione eventualmente incompleta coloro che hanno chiesto di partecipare ad una determinata procedura rilevandosi che sussiste nel nostro ordinamento il principio generale di buon andamento, radicato nell'art. 97 Cost., desumibile da diverse norme di rango ordinario - si veda fra tutte l'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241 - secondo cui coloro che partecipano ad una procedura concorsuale e che vi abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. XI., sent. n. 7446/2003); ed ancora, come sussista “un vero e proprio dovere a carico del Responsabile del Procedimento, direttamente derivante dall'invocata norma di cui all'art. 6, lett. b), della L. 241/90 sollecitando la definizione dello stesso con la richiesta, in sede Istruttoria, dei documenti necessari mancanti, assegnando, se del caso, un termine per la relativa produzione, per modo che il provvedimento con cui è stata disposta la decadenza del contributo finanziario cui avrebbe avuto titolo il ricorrente, a causa della mancata produzione della documentazione tecnica e progettuale necessaria, è da ritenere illegittimo per violazione dei doveri imposti dall'art. 6, l. 7 agosto 1990 n. 241” (cfr. T.A.R. Marche, sent. n. 217/2003).

Ebbene, è evidente che il ragionamento effettuato dal giudice di *prime cure* sia palesemente erroneo e che la dott.ssa Nappi ha diritto al trasferimento nella Regione Campania in virtù della sua condizione di precedenza in quanto titolare di invalidità superiore ai 2/3 di cui alla L. n. 104/92, prioritaria rispetto a numerosi dirigenti scolastici che hanno ottenuto il demandedo trasferimento.

II. In ordine all'erroneità dell'ordinanza del 19.10.2020 – priorità nella richiesta di mobilità interregionale – incompletezza delle domande dei controinteressati – disparità di trattamento

Sotto diverso ed assorbente profilo, l'ordinanza resa in primo grado risulta palesemente erronea tenuto conto che la dott.ssa Nappi gode di un titolo di precedenza prioritario rispetto a quello di numerosi dirigenti scolastici trasferiti nella Regione Campania che era stato correttamente valutato ai fini della richiesta di trasferimento da parte delle Amministrazioni reclamate.

Invero, come più volte sottolineato, la reclamata è in possesso di una



invalidità personale superiore ai 2/3 che le consente di beneficiare dei vantaggi previsti dall'art. 21 della L. n. 104/1992 in relazione alle domande di trasferimento presentate e che è stata espressamente richiamata dall'U.S.R. per la Sicilia e dal M.I.U.R. stesso come criterio di valutazione delle medesime domande di mobilità interregionale.

Né si potrà sostenere, come afferma il giudice di primo grado, che tale titolo di precedenza non poteva e doveva essere valutato dal momento che, a causa di un mero errore formale, il verbale sanitario di accertamento dell'invalidità della reclamata è stato inoltrato in un secondo momento all'Amministrazione **tenuto conto che, se volessimo ragionare in questi termini, la maggior parte dei dirigenti scolastici hanno presentato una documentazione carente o, addirittura, reso dichiarazioni mendaci.**

Invero, se dovessimo seguire il ragionamento del giudice di primo grado posto a sostegno del rigetto del ricorso, secondo cui, in sostanza, la nota prot. n. 12895 del 17.06.2020 dell'U.S.R. per la Sicilia, recependo la nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R. (come effettuato dagli altri U.S.R.) sia equiparabile ad un bando di concorso o ad una *lex specialis*, tale da non consentire una integrazione tardiva di documenti già indicati nella domanda di mobilità, allora la maggior parte dei dirigenti scolastici trasferiti nella Regione Campania non aveva alcun diritto ad ottenere la richiesta mobilità.

Difatti, la citata nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prevedendo espressamente che *“Il file PDF così prodotto dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere trasmesso, unitamente al curriculum vitae e alla documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza, a pena di esclusione, entro e non oltre la stessa giornata del 22/06/2020”*, rilevava l'obbligatorietà di allegare alla domanda di mobilità il *curriculum vitae* e la documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di precedenza (letteralmente individuati dalla medesima nota con “personale beneficiario della L. n. 104/1992, art. 21 e 33), sanzionando l'esclusione dalla procedura, solo nel caso di domanda presentata oltre il 22.06.2020.

Ebbene, come si evince dalla documentazione versata in atti in primo grado, che sorprendentemente ed illegittimamente non è stata vagliata dal giudice di *prime cure*, molti dirigenti scolastici hanno reso dichiarazioni incomplete, mancanti del curriculum vitae, della documentazione medica comprovante il



possesso del titolo di precedenza o, addirittura, del tutto mendaci, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 21 e 33 delle L. n. 104/1992. Nello specifico: **a) Marilena Viggiano**, non ha allegato il curriculum vitae e non gode di alcun beneficio di cui alla L. n. 104/1992 avendo espressamente affermato che “aiuta il marito” ad occuparsi della figlia disabile e non ha allegato neanche l’assenso dell’U.S.R. alla mobilità interregionale; **b) Maria Barone**, non ha allegato il curriculum vitae, non gode di alcuna invalidità personale di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992 dal momento che non ha una invalidità superiore ai 2/3 e non ha depositato la documentazione attestante l’invalidità del genitore; **c) Marilisa Mancini**, ha una invalidità personale inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **d) Michele Nunziata**, non ha allegato il curriculum vitae e ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **e) Giuseppina di Ture**, ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **f) Ida Colandrea**, non ha allegato il curriculum vitae ed ha presentato una domanda di mobilità interregionale datata 20.06.2019 (quindi, relativa all’anno precedente) allegando dichiarazioni dei parenti del 05.06.2014 e dichiarazione personale del 07.05.2014; **g) Caterina Boniello**, non ha allegato il curriculum vitae e ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992.

In altri termini, su 15 trasferimenti interregionali disposti dall’U.S.R. per la Campania, 5 dirigenti non avevano allegato il curriculum vitae, senza neanche integrarlo successivamente, 5 dirigenti (fra cui anche alcuni che non hanno allegato il cv) hanno reso dichiarazioni false dal momento che, alla stregua della documentazione loro prodotta, non godono dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992 perché hanno una invalidità personale inferiore ai 2/3 e 1 dirigente scolastico non gode di alcun titolo di precedenza!!!!

Ciò nonostante, il giudice di primo grado, non valutando assolutamente tutte queste considerazioni che erano già state evidenziate, ha rigettato il ricorso proposto dalla dott.ssa Nappi, che è effettivamente invalida con percentuale superiore ai 2/3 e deve godere dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992, sul presupposto di aver omesso di allegare la certificazione di



invalidità poi integrato, seppur la maggior parte dei dirigenti trasferiti non aveva e non ha alcun titolo per beneficiare del disposto trasferimento in loro favore (vale la pena rammentare che chi presenta una dichiarazione falsa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o viene escluso dalla procedura a cui partecipa o non può godere dei benefici falsamente dichiarati).

Quindi, le domande sorgono spontanee: perché la dott.ssa Nappi non ha ottenuto il trasferimento richiesto pur essendo una dei pochi dirigenti scolastici in possesso di una reale condizione di invalidità personale tutelabile ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992? perché le domande di mobilità interregionali dei citati dirigenti scolastici, manchevoli sotto molteplici punti di vista, sono state ritenute complete e quella della dott.ssa Nappi no? perché è stato revocato il trasferimento della dott.ssa Nappi e non quello dei dirigenti che hanno reso dichiarazioni false e/o incomplete e che non godono di alcun titolo di precedenza?

La risposta del giudice di primo grado, evidentemente sostenuta da una istruttoria superficiale e approssimativa, è la seguente: *“carenza della documentazione allegata alla domanda di mobilità interregionale presentata dalla Nappi il 20.06.2020”*.

In pratica, la stessa carenza documentale di tutte le domande di mobilità dei citati dirigenti scolastici che, differentemente dalla reclamante, non hanno neanche il possesso del titolo di precedenza per il trasferimento ottenuto, non ha costituito condizione ostativa al trasferimento degli stessi.

E' lapalissiano che l'ordinanza impugnata sia carente di qualsivoglia ragione fondante, dal momento che, se il giudice di prime cure avesse voluto non ritenere legittima l'integrazione documentale della dott.ssa Nappi (nonostante la P.A. reclamata l'abbia correttamente concessa) sul presupposto che le note del M.I.U.R. e degli U.S.R. non consentivano alcuna integrazione, allora neanche i dirigenti scolastici suindicati avevano diritto al trasferimento.

Difatti, la mancata allegazione del cv, ragionando in tal senso, deve essere equiparata, a tutti gli effetti, alla mancata allegazione del verbale di accertamento dell'invalidità (sanzionato alla dott.ssa Nappi con il rigetto del ricorso), e l'indicazione di possedere una invalidità personale ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992 accertata da una documentazione che, in realtà,



dimostra esclusivamente il possesso di una invalidità personale inferiore ai 2/3 (e, quindi, esclusa dai benefici di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992), ed o, comunque, il mancato possesso di alcun titolo di precedenza, ed ancora, la circostanza che la dott.ssa Viggiano, come più volte affermato, non gode né di una invalidità personale né dei benefici connessi all'art. 33 della L. n. 104/1992, dovevano essere valutate alla stregua della posizione della reclamante.

Pertanto, seguendo la *ratio* della decisione del giudice di *prime cure*, che, trincerandosi su motivazioni del tutto illegittime, non consente alla dott.ssa Nappi, portatrice di una invalidità personale grave, di usufruire del trasferimento richiesto - laddove debba venire in rilievo il principio di autoresponsabilità dei concorsi pubblici, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione - tale principio avrebbe dovuto trovare applicazione per tutti i dirigenti scolastici e non solo per alcuni.

Più semplicemente, quello che appare a codesta difesa è che, l'U.S.R. per la Campania, resosi conto dei molteplici errori commessi nella procedura di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, abbia correttamente consentito alla reclamante di integrare la propria documentazione disponendo il trasferimento richiesto sulla scorta del titolo di precedenza effettivamente posseduto, salvo, poi, ritornare sui propri passi revocando il provvedimento e commettendo l'ennesima illegittimità, di cui si dirà in seguito.

Alla stregua di tutte le considerazioni soprasvolte, se esiste ancora un senso di giustizia, non vi è alcun dubbio che la pronuncia resa in primo grado sia erronea ed illegittima e vada riformata consentendo alla dott.ssa Nappi, la quale ha dei seri problemi di salute, di rientrare il prima possibile in un istituto scolastico più vicino alla propria residenza onde consentire ai suoi familiari di potersi occupare della sua salute.

III. In ordine all'erroneità dell'ordinanza del 19.10.2020 – mancato vaglio degli altri motivi di ricorso

L'ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato discende dalla mancata valutazione degli altri motivi del ricorso di primo grado e degli atti successivi (note autorizzate), non ritenuti, finanche, assorbenti ai fini della decisione.

Invero, fermo restando la correttezza dell'integrazione documentale concessa



alla dott.ssa Nappi ed il suo diritto al trasferimento, *ex tunc*, nella Regione Campania, per tutti i motivi sopraesposti, in tale sede, occorre ribadire l'illegittimità del provvedimento di revoca del trasferimento concesso alla dott.ssa Nappi dal momento che, proprio in virtù della circostanza per cui la reclamante gode del possesso di titoli di precedenza prioritari agli altri dirigenti scolastici trasferiti (molti dei quali, come visto, non godono di alcun titolo di precedenza), **non doveva essere revocato il suo trasferimento, bensì quello del soggetto che, nell'elenco interno dell'U.S.R. Campania redatto sulla scorta dei criteri di valutazione preventivamente adottati, era collocato in ultima posizione.**

Né si potrà sostenere che è stato revocato il trasferimento della dott.ssa Nappi perché è stato l'ultimo disposto temporalmente dal momento che, così facendo, si stravolgerebbero tutti i principi cardine delle procedure comparative, ledendo i diritti del più meritevole e del buon andamento ed imparzialità della P.A.

A tal uopo, si richiamano interamente i motivi del ricorso di primo grado, non vagliati in primo grado, che qui sono ripetuti e trascritti e delle note autorizzate depositate il cui contenuto è stato trascritto nel punto di fatto del presente reclamo (punto 30).

"I. SUL FUMUS BONI IURIS - IN ORDINE AL DIRITTO DELLA DOTT.SSA NAPPI AL TRASFERIMENTO ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' INTERREGIONALE A.S. 2020/2021"

I.A. In primo luogo, in ordine al fumus boni iuris, occorre osservare l'illegittimità del provvedimento del 16.11.2020 di restituzione della ricorrente ad una sede scolastica sita nella Regione Sicilia, adottato dall'U.S.R. per la Campania, sotto diversi profili.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

1. Invero, l'art. 21 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., dispone espressamente che "1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.



2. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”.

A sua volta, **l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994** e ss.mm.ii.- Testo Unico in materia di Istruzione - stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. **Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come di non di ruolo e della mobilità**”.

Con nota ministeriale prot. n. 14232 del 05.06.2020 a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R. con cui venivano disciplinate le operazioni inerenti la procedura di mobilità interregionale del personale dirigenziale, veniva preventivamente garantito che “**Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992**”.

La citata nota, poi, stabiliva al punto f), per quel che concerneva specificamente la “Mobilità Interregionale”, che “**Con l'entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali**”.

Il richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), dal canto suo,



disponeva che “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno scolastico o accademico.

3. 2. Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

4. a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso;

5. b) va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.

6. 3. **In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:**

7. a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

8. b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

9. **c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.**

10. 4. **Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza,** è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.

11. 5. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 11-4-2006.””.
(doc. 16).

Ebbene, appare chiaro, quindi, che, con la richiamata disposizione pattizia, le parti abbiano voluto espressamente garantire la possibilità in casi



eccezionali - specificamente individuati - di richiedere la mobilità interregionale; tra tali casi rientra per l'appunto **“altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali”**.

Ciò in quanto, rappresentando le norme ex Legge 104/92 e ss.mm.ii. **disposizioni imperative di rango primario di natura speciale** - in quanto collocate all'interno di una legge contenente i “Principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale, e assistenza delle persone handicappate” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana – che fondano il proprio radicamento nei parametri offerti dalla Costituzione e, segnatamente, sul “riconoscimento” e la “garanzia” dei diritti dei disabili (art. 2 Cost.) per il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3 Cost.) che consente il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), va da sé che il richiesto trasferimento presso una sede di lavoro più consona alla cura dello stato di salute di un soggetto portatore di handicap debba trovare pieno accoglimento.

La ratio, infatti, non è quella di assegnare, sic et simpliciter, dei benefici ai soggetti che presentano un handicap ma quella – primaria ed inderogabile – di garantire a quest'ultimi la possibilità di svolgere adeguatamente le prestazioni lavorative e, contestualmente, di poter curare le proprie patologie.

Ebbene, nel caso in esame, è del tutto evidente che, sia il mancato trasferimento immediato della ricorrente all'atto della pubblicazione del primo elenco (relativo ai trasferimenti dei dirigenti), sia il provvedimento di restituzione della ricorrente ad una sede scolastica sita nella Regione Sicilia, adottato dall'U.S.R. per la Campania, hanno comportato la negazione di ogni diritto sotteso al rispetto della dignità umana e, soprattutto, la soppressione di tutti i principi costituzionalmente garantiti, primo fra tutti, il diritto al lavoro che risulta essere totalmente compromesso, considerato che, il mancato trasferimento presso una sede campana rende impossibile l'espletamento della propria attività unitamente alla cura delle patologie di



cui è affetta.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che la dott.ssa Nappi, pur potendo essere catalogata tra i soggetti deboli della società che necessita di cure continue per l'affezione delle malattie che hanno colpito la sua persona, non ha potuto, immotivatamente, beneficiare del trasferimento immediato, ossia quando è stato pubblicato il primo elenco dei trasferimenti in data 10.07.2020, e tale aspetto è di fondamentale rilevanza atteso che se la stessa, in virtù della condizione di precedenza in cui si ritrovava (e si ritrova a tutt'oggi), avesse ottenuto legittimamente il trasferimento quando è stata reso il primo elenco, e non successivamente, a seguito di inopportune ed immotivate integrazioni documentali richieste dalla P.A. resistente, la medesima non si sarebbe ritrovata ad esser inserita in un elenco aggiuntivo che ha, poi, determinato l'insorgenza di tutte le perplessità – relative allo sforamento del tetto del 30% dei posti ricoperti – da parte della Sezione Controllo della Corte dei Conti.

Invece, pur godendo di una posizione giuridica rilevante, poiché soggetto invalido, ai sensi della L. n. 104/92, la mancata assegnazione della ricorrente in una sede scolastica, all'atto della pubblicazione del primo elenco, al pari di tutti gli altri dirigenti destinatari del trasferimento, ha poi comportato dubbi circa la legittimità delle operazioni di mobilità eseguite dall'U.S.R. per la Campania, da parte della Organo di controllo della Corte dei Conti, che, insospettata dai movimenti eseguiti in una fase successiva ha manifestato le proprie titubanze.

Ed è palese che se l'Ufficio campano avesse agito correttamente, mediante la concessione del trasferimento a seguito della pubblicazione dell'elenco, unitamente a tutti gli altri dirigenti beneficiari dell'assegnazione della sede campana, tutte le implicazioni conseguenti, a dir poco rovinose e fonte di danno per la ricorrente, non si sarebbero manifestate.

Invece, anziché procedere al trasferimento immediato della ricorrente in quanto titolata di una precedenza – a differenza di altri dirigenti, per come meglio si dirà infra – l'Amministrazione resistente ha dubitato, e solo in un secondo momento ha riconosciuto il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere la mobilità in entrata.

In altri termini, quindi, nonostante la indiscutibile primarietà delle norme che tutelano i soggetti portatori di handicap, tenuto conto del tenore dell'art.



9, comma 3 del C.C.N.L. del 15.07.2010 che garantisce la possibilità di ottenere un trasferimento interregionali in ipotesi cd. di eccezionalità, la dott.ssa Nappi non ha ottenuto la mobilità richiesta in prima istanza, e ciò ha cagionato alla medesima un danno irreversibile, in quanto si è ritrovata a subire la revoca della assegnazione, poiché rientrante tra coloro che avevano ottenuto il trasferimento in eccesso rispetto al 30% dei posti destinati alla mobilità interregionale.

Pertanto, nonostante il riconoscimento de plano e l'assenso espresso, ai fini del trasferimento, da parte dell'U.S.R. per la Sicilia in virtù della sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme soprarichiamate, la ricorrente ha ottenuto dapprima il trasferimento richiesto presso l'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano - previa valutazione dei presupposti anche da parte della Regione Campania - e poi, la revoca del predetto trasferimento, sussumibile come del tutto immotivato ed illegittimo.

A tal proposito, la giurisprudenza in un caso simile a quello di specie, ha affermato che "Deve, quindi, ritenersi - pur all'esito di una cognizione sommaria propria del giudizio introdotto - la sussistenza del fumus boni iuris del diritto invocato da parte ricorrente, diritto che le stesse parti nella contrattazione collettiva hanno dimostrato di voler tutelare prevedendo espressamente che, nel caso dell'insorgenza di una malattia che necessiti di cure in strutture sanitarie, il lavoratore possa avanzare istanza di mobilità interregionale anche prima della scadenza" (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Ed ancora, "Il diritto di priorità nella scelta della sede di lavoro in fase di trasferimento previsto, dall'art. 21 L. n. 142 del 1990 in favore dei dipendenti pubblici portatori di handicap, opera anche qualora la patologia da cui deriva la situazione di disabilità sia successiva all'assunzione ed è configurabile come un vero e proprio diritto soggettivo in presenza della disponibilità di sedi" (TAR Lazio, Roma, sentenza n. 12082 del 1.12.2014).

In buona sostanza, dunque, se le norme soprarichiamate riconoscono il diritto (soggettivo) di un dirigente scolastico, in conclamate ipotesi di eccezionalità ad ottenere un trasferimento per mobilità interregionale, non è dato comprendere il motivo per cui l'Amministrazione scolastica non abbia provveduto a disporre il trasferimento della dott.ssa Nappi, in una sede



campana, in prima battuta, al pari i tutti dirigenti destinatari dei trasferimenti, costringendola a presentare un reclamo, integrare la documentazione medica e fornire spiegazioni (assolutamente non dovute poiché la sussistenza dei presupposti per ottenere la mobilità era stata già ampiamente esaminata dall'Amministrazione siciliana); cosicché, la stessa si è ritrovata a subire la revoca predetto trasferimento, a differenza degli altri dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento immediatamente e che, tra l'altro, non ne avevano titolo.

Infatti, come emerge dalla documentazione versata in atti, molti dirigenti scolastici hanno ottenuto il trasferimento, in prima istanza, in assenza di qualsivoglia titolo di precedenza.

Ciò significa, dunque, che le operazioni di mobilità interregionali ad opera dell'Amministrazione resistente sono state svolte senza alcuna regolarità ed in violazione dei criteri stabiliti dalle norme soprarichiamate, dal momento che sono stati concessi i trasferimenti, a discapito della ricorrente, a numerosi dirigenti privi di un titolo di precedenza.

A tal proposito, occorre evidenziare che:

1) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Viggiano Marilena**, si evince che la stessa non ha alcun titolo preferenziale nel trasferimento poiché il di lei marito usufruisce dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. e non lei, difatti nella sua domanda di mobilità, alla voce "particolari esigenze o motivazioni addotte", la dott.ssa Viggiano espressamente dichiara che il marito necessita di aiuto per l'assistenza della figlia;

2) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Barone Maria**, si evince che non ha alcuna invalidità personale e non deposita il decreto di invalidità del genitore pur dichiarando di poter beneficiare dell'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., quindi, non viene provato in alcun modo, il suo eventuale titolo di precedenza;

3) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Mancino Marilisa**, si evince che non può usufruire dei benefici di cui all'art. 21 della L. n. 104/1992 perché ha una invalidità inferiore ai 2/3, né può usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. perché il genitore non ha una invalidità connotata da gravità;



- 4) dalla domanda di mobilità interregionale del dott. **Nunziata Michele**, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;
- 5) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Di Ture Giuseppina**, si evince che non ha alcuna invalidità ai sensi dell'art. 21 della L. n. 104/1992;
- 6) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Colandrea Ida**, si evince che la stessa trattasi, in realtà, della domanda per l'anno precedente (anno 2019) relativa alla precedente procedura di mobilità; pertanto, avendo la stessa presentata una domanda di mobilità datata più di un anno fa, non doveva avere alcun diritto al trasferimento per un vizio palese di forma e doveva essere esclusa a priori dalla procedura;
- 7) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Boniello Caterina**, si evince che può esclusivamente usufruire de benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 recessivi rispetto a quelli di cui all'art. 21 della medesima legge, avendo una percentuale di invalidità personale inferiore ai 2/3;
- 8) dalla domanda di mobilità interregionale della dott.ssa **Liguoro Rosa**, dalla quale si evince che può usufruire de benefici di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 recessivi rispetto a quelli di cui all'art. 21 della medesima legge. (doc. 1 bis)

Orbene, dalla lettura della predetta documentazione risulta evidente che l'U.S.R. Campania ha agito in modo distorto ed in palese violazione delle norme in materia, preferendo trasferire Dirigenti Scolastici privi di qualsiasi precedenza ovvero sforniti di titoli atti a determinare una qualsivoglia priorità rispetto alla dott. ssa Nappi, ledendo irrimediabilmente la posizione giuridica della medesima.

Ragion per cui, nella fattispecie per cui è causa, il chiaro tenore delle norme primarie e pattizie, nonché la evidenza delle circostanze addotte dalla dott.ssa Nappi, avrebbe dovuto indurre, senza dubbio, l'U.S.R. Campania non solo, a non revocare il trasferimento operato nei confronti della ricorrente, ma, ancor prima, a disporre il trasferimento istantaneamente atteso che la ricorrente gode di un titolo di precedenza personale e preminente a differenza dei dirigenti scolastici soprarichiamati.

Per di più, è doveroso considerare che l'Amministrazione resistente, nel non trasferire immediatamente dopo l'assenso espresso dall'Amministrazione



siciliana, la ricorrente, avendo avuto, invece, premura a trasferire in Campania dirigenti privi di titolo, non ha valutato neanche l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nel richiamato art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) nel quale, come detto, viene stabilito che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma).

Come è facilmente evincibile, la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo; essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26).

Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU del 13.11.2006 sui diritti delle persone con disabilità e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap.

Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse, tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale.

E', quindi, **un approccio sistematico all'applicazione di tali previsioni induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve.**

Per cui, alla luce delle rammentate disposizioni normative, appare evidente che l'Amministrazione resistente ha commesso un macroscopico errore laddove non riconoscendo il diritto immediato al trasferimento in Campania, e poi, revocando il trasferimento, si è arrogata il potere di comprimere un diritto costituzionalmente sancito, preferendo attribuire il beneficio sotteso



al trasferimento nei confronti di coloro che non vantano alcuna posizione preminente rispetto alla ricorrente.

Sennonché, in buona sostanza, se l'U.S.R. per la Campania avesse eseguito correttamente le operazioni della procedura de qua, avrebbe certamente disposto il trasferimento della dott.ssa Nappi all'esito dell'espresso assenso da parte dell'U.S.R. per la Sicilia (che aveva valutato la sussistenza di un titolo di precedenza), senza inserirla, in un momento successivo, in un elenco aggiuntivo fonte di perplessità e declaratoria di illegittimità da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Da tutto quanto detto, ne consegue evidente il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

I.B. *Peraltro, fermo restando quanto sinora evidenziato - in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in una sede Campania, in virtù del titolo di precedenza posseduto sancito dalla inderogabilità delle norme primarie soprarichiamate, al termine delle operazioni di mobilità, così come disposto nei confronti degli altri dirigenti trasferiti - va osservato che, in ogni caso, la revoca del trasferimento, a danno della ricorrente, operata dall'U.S.R. per la Campania, è del tutto illegittima atteso che la motivazione addotta dal richiamato Ufficio nel gravato provvedimento scolastico non costituisce, comunque, una ragione legittimante la scelta de qua.*

Invero, l'U.S.R. per la Campania con il provvedimento del 16.11.2020, inoltrato alla ricorrente - con cui ha disposto il ritiro del decreto n. 20818 del 05.08.2020, con cui veniva conferito l'incarico alla dott.ssa Nappi di dirigenza dell'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano - ha motivato tale scelta sulla scorta del contenuto dell'ordinanza n. 50/2020 della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti; pronuncia, questa, con cui veniva rilevato lo sforamento da parte della Amministrazione campana del 30% dei posti vacanti destinati alla mobilità dei dirigenti.

Tuttavia, anziché revocare il disposto trasferimento nei confronti della ricorrente, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto provvedere alla revoca dei trasferimenti disposti nei confronti dei dirigenti privi di titolo di



precedenza!

Infatti, come rilevato nel motivo che precede, l'U.S.R. per la Campania ha disposto numerosi trasferimenti in favore di dirigenti che non avevano alcuna precedenza rispetto alla dott.ssa Nappi che, invece, beneficia di un'invalidità ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92.

*Ragion per cui, quand'anche l'Amministrazione convenuta avesse voluto – così come, d'altronde, era necessario eseguire – conformarsi alla pronuncia della Corte dei Conti, **non doveva certamente revocare il trasferimento disposto nei confronti della ricorrente, ma, bensì, nei confronti degli altri dirigenti che hanno ottenuto il trasferimento pur non avendone titolo.***

Quanto detto, pertanto, rende evidente la illegittimità della scelta della revoca del trasferimento della ricorrente operata dall'U.S.R. per la Campania, quale epilogo di un modus operandi del tutto distorsivo ed immotivato.

In altri termini, l'operato dell'Amministrazione resistente risulta del tutto illegittimo ab origine, dal momento che l'USR per la Campania avrebbe dovuto concedere il trasferimento alla ricorrente presso una sede campana subito dopo aver appreso dell'assenso concesso dall'USR per la Sicilia - atteso che l'Amministrazione siciliana, in virtù dell'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010 (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), era l'unica titolata a concedere il proprio avallo ai fini del trasferimento una volta valutatene tutti i presupposti (relativi alla sussistenza di un'invalidità personale ex art. 3 della L. n. 104/92) - e, quindi, non avrebbe dovuto richiedere alcuna integrazione documentale alla ricorrente ed inserirla, poi, successivamente, nell'elenco del 21.07.2020 dei beneficiari del trasferimento.

E non solo.

Infatti, anche laddove voglia sostenersi la legittimità di siffatto comportamento, in virtù del quale la ricorrente ha dovuto documentare la sussistenza alla Amministrazione campana (e, quindi, non solo all'Amministrazione siciliana) del titolo di precedenza, prima di poter ottenere il trasferimento, conseguito, poi, solo in un momento successivo rispetto agli altri dirigenti, il comportamento osservato dall'U.S.R. per la



Campania è comunque affetto da palese illegittimità in quanto, anziché uniformarsi alla pronuncia della Corte dei Conti revocando il trasferimento disposto in favore dei dirigenti (soprarichiamati) che non ne avevano titolo, ha immotivatamente previsto il ritiro del provvedimento di conferimento dell'incarico della ricorrente, presso l'I.C. "San Gennarello" di Ottaviano, che beneficia in maniera conclamata di un titolo di precedenza.

Ed è certo che, a fronte della indiscussa ed indubbia documentazione depositata nel presente giudizio, l'U.S.R. per la Campania non potrà in alcun modo addurre considerazioni tali da giustificare un uso così tanto distorto del proprio potere che, nel caso di specie, non può ritenersi assolutamente discrezionale, ma del tutto vincolato, concretizzandosi, in una mera valutazione e verifica di determinati requisiti da parte dei Dirigenti scolastici che avevano presentato le domande di mobilità interregionali.

Nè, tantomeno, l'U.S.R. Campania può sconfessare e dubitare della autenticità di tale documentazione, trattandosi di documenti recuperati direttamente dalla ricorrente presso la sede dell'U.S.R. per la Campania.

Tuttavia, quand'anche l'Amministrazione resistente volesse metter in discussione la autenticità degli stessi, si chiede, sin d'ora che l'On.le Collegio giudicante, oneri l'U.S.R. per la Campania all'esibizione e deposito delle predette domande di mobilità interregionali dei Dirigenti scolastici sopraindividuati, al fine di verificare la esatta corrispondenza alle domande versate in atti da codesta difesa

Alla stregua delle suesposte considerazioni, ne consegue evidente il diritto della dott.ssa Nappi ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

I.C. *Inoltre, un ulteriore motivo per cui l'Amministrazione Campana ha agito in modo illegittimo ed illogico rispetto a quanto previsto dalle norme in materia viene in rilievo tenuto conto della circostanza per cui la medesima Amministrazione scolastica non aveva alcuna facoltà per revocare il riferito trasferimento.*

Sul punto, l'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, ha novellato il più volte richiamato art. 9 del C.C.N.L. Area V



della Dirigenza Scolastica del 15.07.2010, abolendo il preventivo consenso dell'Amministrazione di destinazione.

Infatti, mentre in precedenza l'art. 9, comma 4, disponeva che “Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità”, con la modifica apportata dall'art. 53 del C.C.N.L. Area V della Dirigenza Scolastica del 08.07.2019, il preventivo consenso dell'U.S.R. della regione di destinazione è stato abrogato.

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “La domanda attorea di trasferimento va ritenuta munita di fumus per il motivo evidenziato dall'USR Emilia Romagna, che ha ritenuto le motivazioni addotte e documentate dalla ricorrente come rientranti nei casi eccezionali previsti dall'art.9 comma 3 del CCNL 2010 area V della dirigenza scolastica. Ed invero, tale norma contrattuale prevede fra l'altro che il mutamento di incarico su posti liberi sia ammesso eccezionalmente per altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. Fra tali casi di particolare rilevanza sembrano rientrare anche quelli previsti dalla legge n.104/92; ciò pare discendere dallo scopo di tale normativa, volta a tutelare diritti primari di natura personale ed assistenziale, riconoscibili come di assoluta rilevanza secondo i principi solidaristici affermati dalla Costituzione” (Trib. Bologna, ordinanza del 22.09.2020).

Rebus sic stantibus, l'U.S.R. per la Campania, nel caso de quo, non poteva assolutamente richiedere una integrazione documentale alla ricorrente, che ha, poi, provocato, una serie di conseguenza dannose per la ricorrente, culminanti con il ritiro del provvedimento di trasferimento precedentemente concesso, dal momento che l'U.S.R. per la Sicilia aveva già provveduto a manifestare il proprio consenso, valutando la sussistenza dei presupposti

Tale ultima circostanza appare vieppiù rilevante laddove consente di evidenziare l'illegittimità del mancato trasferimento della dott.ssa Nappi ad opera dell'Ente scolastico campano, sfornito di qualsivoglia potere e titolo per revocare la mobilità in entrata – dapprima concessa - alla ricorrente.

Infatti, se l'U.S.R. per la Campania si fosse limitato a prendere atto del consenso espresso dalla Amministrazione siciliana, così come disposto dalla



norme, senza svolgere inutili operazioni di integrazioni documentali, ed avesse, così facendo, proceduto ad inserire la ricorrente nell'elenco dei beneficiari del trasferimento pubblicato in data 10.07.2020, alcuna revoca successiva (originata dalla pronuncia della Corte dei Conti) sarebbe stata costretta a subire la ricorrente.

Viceversa, la P.A. resistente, attribuendosi, ex sè, un potere non discernente da alcuna fonte normativa, in base al quale ha provveduto a richiedere integrazioni documentali alla ricorrente al fine di valutare la sussistenza di un diritto di precedenza (già vagliato dalla amministrazione in uscita), ha determinato che la stessa fosse assegnata in Campania solo in un secondo momento, sforando, dunque, il tetto massimo dei posti attribuiti alla mobilità interregionale e catalizzando, così, l'attenzione della Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte emerge evidente l'illegittimità dell'operato dell'U.S.R. per la Campania e, di conseguenza, la fondatezza del proposto gravame.

II. IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA

In ordine, poi, al periculum in mora giova evidenziare che il revocato trasferimento della ricorrente arreca alla stessa un grave ed irreparabile danno sotto diversi profili.

In primo luogo, risulta evidente che il denegato trasferimento della ricorrente una delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell'I.C. "San Gennarello", ossia, lì dove aveva, per l'appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania, renda del tutto impossibile, per la stessa, l'espletamento della attività lavorativa.

Infatti, ad oggi, il quadro clinico della ricorrente si è aggravato in modo esponenziale, impedendole di allontanarsi dalle strutture sanitarie presso cui è in cura.

Al riguardo, va osservato che la stessa è affetta da Rotoscoliosi Sx convessa lombare, discopatie multiple L2, L3, L4 L5 S1, rigidità funzionale rachide in toto, gonartrosi bilaterale, valvulopatia mitrotricuspidalica, ipoacusia percettiva bilaterale, stato ansioso depressivo, che determinano la necessità di adottare uno stile vita quanto più disteso possibile, senza affaticamento e



con continue terapie per alleviare i dolori.

Infatti, la ricorrente deve sottoporsi, tenuto conto della gravità della rotoscoliosi, delle discopatie multiple e della rigidità del rachide di cui risulta affetta, continuamente a cicli di chinesiterapia e fisioterapia.

Tale situazione, considerato anche i rilievi costituzionali dei diritti quesiti, è dirimente atteso che è impensabile che la ricorrente, affetta da patologie che la rendono parzialmente inferma, e per la quale, oltretutto, dovrebbe beneficiare di un'assegnazione in Campania, si trasferisca nuovamente in Sicilia lontana dai propri affetti e dalle strutture sanitarie presso le quali è in cura.

Inoltre, l'allontanamento della ricorrente dalla sua famiglia di origine determina un ulteriore motivo di frustrazione e danno irreparabile.

Difatti, la madre della ricorrente, sig.ra Vecchiarelli Antonietta, che vive da sola nel Comune di Nola (essendo vedova), risulta anch'essa affetta da numerose patologie che la rendono inferma. (doc. 17 e 18)

Al riguardo, è opportuno rilevare che con decreto del 02.10.2020, la madre della dott.ssa Nappi è stata decretata invalida ex art. 3, comma 1, della L. n. 104/92, poiché affetta dalle seguenti malattie: Poliartrosi, Vasculopatia cerebrale cronica, broncopatia cronica, rizoartrosi, dorso curvo senile.

Tutte le suindividuate patologie rendono difficoltoso anche le più banali attività quotidiane, determinando la necessità di un aiuto costante; a tal fine, ed in considerazione del trasferimento che aveva ottenuto la ricorrente, la medesima (non essendo coniugata) si era, infatti, trasferita presso la madre al fine di poterla accudire.

Tuttavia, tale soluzione – ideale per la situazione in cui versa sia la ricorrente che la madre – è durata ben poco, vista la illegittima revoca del trasferimento disposta dall'USR Campania.

Nondimeno, è opportuno evidenziare che tale assistenza può esser garantita solo dall'odierna ricorrente, atteso che il primogenito della sig.ra Vecchiarelli, sig. Nappi Domenico, non può prestare alcuna forma di aiuto ed assistenza per esigenze lavorative (così come risulta dalla dichiarazione versata in atti), per cui l'unico soggetto in grado di soccorrere e confortare la sig.ra Vecchiarelli è la di lei figlia.

In altri termini, la permanenza della ricorrente per il nuovo a.s. nella lontana



Sicilia, non le consentirebbe di prendersi cura di sé stessa e della sua patologia e, cosa ancor più grave, non le consentirebbe di prestare soccorso alla propria madre, che vive da sola e non è assolutamente in grado di poter svolgere le attività quotidiane, non essendoci un altro soggetto in grado di accudirla.

Sul punto, in un caso analogo a quello di specie, è stato affermato che “Sussiste anche il requisito del periculum in mora trattandosi di interessi la cui lesione non potrebbe mai trovare adeguato ristoro all’esito di un ordinario giudizio di merito. La mancata tempestiva assegnazione di una sede di lavoro prossima alla sua residenza o al luogo di cura determinerebbe nei fatti l’impossibilità per la ricorrente di rendere la prestazione lavorativa o alternativamente non le consentirebbe di sottoporsi alle cure più consone al suo stato di salute” (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 02.10.2017).

Difatti, “l’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale familiare e di relazione. La lontananza comporta per la ricorrente l’impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla vita familiare” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza del 23.09.2016).

A tal proposito, il giudice del lavoro, non ha mancato di rilevare che “nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto fumus boni iuris, la contemporanea ricorrenza del requisito del periculum in mora al fine di ottenere l’invocato provvedimento d’urgenza. L’ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione” (cfr. Tribunale di Trani, ordinanza del 16.09.2016).

Di talchè, “relativamente al periculum in mora, parimenti si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione del nucleo familiare dell’attuale ricorrente. Viene in effetti in rilievo la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona



costituzionalmente garantiti, che, come tale, merita diretta ed immediata tutela” (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 16.11.2016).

Non può, insomma, dubitarsi, che il mancato trasferimento presso una sede campana non possa determinare un grave ed irreparabile danno in capo alla ricorrente e che la stessa, dunque, non possa ricevere ulteriori forme di tutela se non mediante l’adozione di un provvedimento d’urgenza, dal momento che le considerazioni soprasvolte **“inducono a ritenere sussistente il periculum in mora, stante l’indifferibilità della tutela di diritti primari connessi direttamente alla persona”** (Trib. Bologna ordinanza del 22.09.2020).

Peraltro, a rendere indiscutibilmente il danno paventato grave ed irreparabile sovviene un ulteriore aspetto, determinato dal fatto per cui la ricorrente a seguito della predetta revoca non conosce, allo stato attuale, la sede di lavoro a cui sarà destinata in Sicilia.

Ciò significa, che la ricorrente che aveva anche trasferito negli anni addietro la propria residenza in Palermo (perchè destinataria di tutti gli incarichi dirigenziali in provincia di Palermo) potrà esser destinata a un incarico presso una qualsiasi istituzione scolastica siciliana, con tutte una serie di difficoltà.

In pratica, la dott.ssa Nappi sarà costretta a trovare un nuovo alloggio, ad ambientarsi nuovamente in una nuova scuola, e tutto ciò a discapito della propria condizione di salute.

Ciò significa, che all’età di 48 anni, la dott.ssa Nappi dovrà reinventarsi, costruire nuovi legami ed ambientarsi in una nuova realtà, ebbene, tale prospettiva influisce e compromette lo stato ansioso e depressivo della ricorrente, che, a fronte di una serenità raggiunta, è costretta a mettere nuovamente in balia degli eventi la propria vita.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere, nella fattispecie, oltre al fumus boni iuris anche il periculum in mora ed il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Ottaviano (e nello specifico nell’I.C. “San Gennarello”, ossia, lì dove aveva, per l’appunto, ottenuto il trasferimento), ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania”.

Alla luce di tutte le soprasvolte considerazioni, emerge evidente l’illegittimità



e/o erroneità della pronuncia di primo grado laddove la dott.ssa Nappi aveva il diritto di essere trasferita presso la Regione Campania ed il suddetto trasferimento non doveva essere revocato.

SI CONCLUDE

Affinchè codesto On. le Tribunale di Nola, in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e rigettata ogni avversa istanza, Voglia così provvedere:

- 1) annullare e/o riformare dell'ordinanza del Tribunale di Nola, G.U.L. dott.ssa Daniela Ammendola, depositata in data 15.02.2021, e comunicata tramite p.e.c. in data 16.02.2021 ai procuratori costituiti in I grado, resa all'esito del giudizio cautelare recante R.G. 6421/2020.
- 2) e, per l'effetto, accogliere il ricorso di primo grado e la proposta domanda cautelare per i motivi suesposti, compreso quelli integralmente trascritti.
- 3) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari.

Si chiede, altresì, disporsi, sin d'ora, l'acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al giudizio R.G. 6421/2020.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche ed integrazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è pari ad € 147,00.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della dott.ssa Nappi, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il reclamo ha per oggetto l'accertamento del diritto della reclamante ad ottenere il trasferimento definitivo una delle sedi scolastiche della Provincia



di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania;

- ciò implica che tutti i dirigenti scolastici trasferiti, per effetto della partecipazione alla mobilità interregionale in detta per l'a.s. 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche della Provincia di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Regione Campania, sono potenziali controinteressati della reclamante in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del reclamo, la reclamante potrebbe esser trasferita al posto di uno detti dirigenti scolastici, anche se, come è noto, anche in caso di esito positivo del presente ricorso, i docenti trasferiti al posto della reclamante conserverebbero il loro posto;
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai dirigenti scolastici potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei dirigenti scolastici a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la reclamante;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi



